

Genova, 2 ottobre 2018

CIRCOLARE N. 9/2018.

Alla rispettabile clientela

Nuovi chiarimenti in tema di pagamento tracciato delle retribuzioni

La Legge di bilancio 2018 ha imposto, a partire dallo scorso 1° luglio 2018, la corresponsione delle retribuzioni e compensi attraverso pagamenti tracciati. (vedi nostra circolare **4-2018**)

Da tale data non è quindi più permesso al datore di lavoro versare in contanti i salari e i relativi acconti.

Ratio della norma è il contrasto alla diffusa pratica di prevedere retribuzioni inferiori a quelle ammesse dalla contrattazione collettiva di riferimento; a tale fine la medesima norma ha sancito la non rilevanza, come prova dell'avvenuto pagamento, della firma apposta dal lavoratore sulla busta paga. In questo ambito si collocano alcuni interventi dell'**Ispettorato Nazionale del Lavoro**.

Con la **nota n. 4538 del 22.05.2018** l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** ha precisato che il divieto di pagamento in contanti si intende violato allorché il versamento delle somme avvenga con modalità diverse da quelle di seguito indicate e quando, benché il versamento sia avvenuto con i sistemi di pagamento ammessi, esso sia stato successivamente revocato:

- **bonifico** sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- **strumenti di pagamento elettronico**;
- pagamento in **contanti** presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di **assegno** consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Con la **nota n. 5828 del 04.07.2018** l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** ha inoltre precisato che è possibile effettuare il pagamento su **carta di credito prepagata** intestata al lavoratore, ancorché la stessa non sia collegata ad un codice IBAN. In merito ai soci delle società cooperative che intrattengono con le stesse un rapporto di prestito sociale il pagamento può essere effettuato sul **libretto di prestito** aperto presso la cooperativa.

Ne deriva, quindi, una nuova classificazione dei mezzi ammessi:

- **bonifico sul conto identificato dal lavoratore**;
- strumenti di pagamento elettronico tra cui la **carta di credito prepagata** intestata al lavoratore non collegata ad un IBAN;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- assegno consegnato direttamente al lavoratore o suo delegato;
- **libretto di prestito per i soci della cooperativa**.

Lo scorso **10 settembre** l'**Ispettorato del Lavoro** ha emesso una ulteriore **nota (nota n. 7369)** con la quale ha chiarito che l'obbligo di pagamenti tracciati vale esclusivamente per le somme erogate a titolo di **retribuzione** o **acconti** delle retribuzioni e non anche per le altre spese aventi natura diversa come ad esempio **rimborsi di viaggi, vitto ed alloggio**. Al contrario soggiacciono all'obbligo le **indennità di trasferta** avendo esse natura mista sia risarcitoria che retributiva.

Posta quindi la limitazione in esame si ripercorrono le **scritture contabili** che le imprese devono registrare per la nascita del debito verso il dipendente.

Si resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti.

STUDIO PICCO

